giunta regionale

Data 2 0 DIC. 2017

Protocollo N° 53/675 /51.04 Class: A.000.01.2 Prat. Fasc. Allegati N°

OGGETTO: Trasmissione disegno di legge n. 43/DDL del 14.12.2017: "Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".

Al Signor Presidente del Consiglio regionale V E N E Z I A

e, p.c.:

Al Signor Direttore

Area

Sviluppo economico

SEDE


Al Signor Direttore della direzione del Presidente S E D E

Al Signor Segretario Generale della Programmazione S E D E

Per l'ulteriore seguito di competenza, si trasmette il disegno di legge indicato in oggetto (mod. B – allegatoA_relazione – allegatoB_articolato) unitamente alla Scheda di analisi economico finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale predisposta al bilancio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2001 (allegata nota n. 502139 del 30.11.2017).

Il testo in formato digitale è trasmesso all'indirizzo fotopdl@consiglioveneto.it.

Cordiali saluti.



P.O. Segreteria di Giunta -Atti deliberativi: Dott.ssa Annalisa Giacometti (tel. n. 041/2792937 – fax n. 041/2793627 e-mail:uff.delibere@regione.veneto.it Referente: Monica Pilot tel. n. 2998

Segreteria della Giunta regionale

Direzione Verifica e Gestione Atti del Presidente e della Giunta

Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia Tel. 0412792947 – Fax 041/2793627

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

P.IVA 02392630279

giunta regionale X Legislatura

Proposta n. 2250 / 2017

PUNTO 32 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/12/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 43 / DDL del 14/12/2017

OGGETTO:

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente"Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".





COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente Luca Zaia Presente Vicepresidente Gianluca Forcolin Presente Assessori Luca Coletto Presente Giuseppe Pan Presente Roberto Marcato Presente Gianpaolo E. Bottacin Presente Manuela Lanzarin Presente Elena Donazzan Presente Federico Caner Assente

> Elisa De Berti Cristiano Corazzari

Segretario verbalizzante Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.



Presente

Presente





giunta regionale X Legislatura

OGGETTO:

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente"Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".

Il relatore propone alla Giunta di approvare il disegno di legge indicato in oggetto, nel testo redatto in articoli, accompagnato dalla relazione che ne illustra il contenuto e le finalità, allegati alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto di far proprio il disegno di legge regionale in oggetto;

Visti gli articoli 117, 121 e 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 54 dello Statuto della Regione;

Visto il parere espresso dalla Direzione Affari legislativi;

Vista la scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla Struttura regionale competente e la nota di verifica della Direzione Bilancio e Ragioneria;

DELIBERA

- 1. di approvare il disegno di legge regionale "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto" allegato alla presente deliberazione, composto da relazione (allegato A) e testo redatto in articoli (allegato B);
- 2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto alla Presidenza del Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter legislativo.

(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE Segretario della Giunta Regionale Avv. Mario Caramel





ALLEGATO A DDL nr. 43 del 14 dicembre 2017

"Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto"

Relazione

Il settore dell'artigianato rappresenta nel Veneto circa il 30% di tutte le imprese attive nella Regione (9,8% delle imprese attive in Italia) e riveste un ruolo di primo piano nell'economia regionale non soltanto dal punto di vista numerico, ma anche in relazione al ruolo economico, sociale e culturale rappresentato dalle imprese artigiane nell'ambito delle produzioni di eccellenza e del patrimonio di conoscenze ed esperienze che caratterizzano la nostra Regione, con particolare riferimento ai settori del mobile, dell'oreficeria, calzaturiero, del vetro tradizionale ed artistico, al settore alimentare e della meccanica, che costituiscono tutt'ora fattore centrale di sviluppo del sistema economico e di produzione veneto.

La peculiare struttura delle imprese artigiane, tuttavia, che prevede la manualità della prestazione e la partecipazione in prima persona dei titolari al processo produttivo, necessariamente di limitate dimensioni, ha esposto in misura rilevante il settore alle conseguenze della crisi economica che ha interessato il Veneto a partire dal 2009.

Basti pensare che a fine 2016 si contavano nella Regione poco più di 129.000 imprese artigiane, con una contrazione rispetto al 2009 di quasi 15.000 imprese, concentrate prevalentemente nei settori edile (38,3%), manifatturiero (26,2%), dei servizi all'impresa e di alloggio e ristorazione. Abbastanza omogenea la diffusione nel territorio delle imprese artigiane: ai primi posti Padova con il maggior numero di imprese artigiane (20,1% del totale regionale), seguono Verona (19,6%) e Vicenza (18,8%) (Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Rapporto statistico 2017). Particolarmente colpito dalle difficoltà congiunturali degli ultimi anni è stato il settore delle botteghe tradizionali artigiane.

Il nuovo contesto competitivo, sempre più aperto ai nuovi mercati internazionali, nel quale devono operare le nostre imprese, e le richiamate difficoltà in cui versa il settore, rendono quindi necessario provvedere ad un aggiornamento della vigente disciplina regionale in materia di artigianato, al fine di offrire alle imprese del settore uno strumento normativo agile ed attuale che promuova il ruolo economico, sociale e culturale delle imprese artigiane e del loro patrimonio di conoscenze ed esperienze, riconoscendo l'artigianato come settore trainante dell'economia veneta e fonte di occupazione e fornendo nel contempo alle imprese del settore tutti gli strumenti e le leve in grado di orientarle verso l'eccellenza e di consolidare la loro posizione nei mercati.

Il presente disegno di legge, pertanto, si ripropone di introdurre una disciplina organica dell'artigianato, materia rientrante nella potestà legislativa primaria delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione che riserva, peraltro, una particolare attenzione al settore, laddove all'art. 45 stabilisce che la Repubblica Italiana ha il compito di perseguire la tutela e lo sviluppo dell'artigianato.

Il testo normativo ha come finalità la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto non solo nelle sue diverse espressioni tradizionali ed artistiche, ma anche come artigianato innovativo, a partire dai settori strategici della produzione manifatturiera, ai fini dello sviluppo e della continuità d'impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.





In particolare, obiettivo del presente intervento normativo è la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, non solo al fine di conservare e salvaguardare il patrimonio tradizionale, che rappresenta la cultura e la storia del Veneto e che oggi rischia di scomparire, ma anche per rinnovarlo grazie all'impiego di tecnologie innovative e trasmetterlo alle generazioni future incoraggiandone la continuità.

I prodotti di nicchia, che prevedono un rilevante impiego di lavorazioni manuali, spesso su misura, risultano sempre più apprezzati e ricercati dal mercato globale. Inoltre, grazie alla rete e alle tecnologie digitali, per gli artigiani si stanno aprendo nuovi sbocchi occupazionali e interessanti fonti di reddito. L'accesso ai mercati attraverso i nuovi strumenti di vendita online favorisce la vendita dei manufatti artigianali e delle produzioni su piccola scala, destinate a soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di persone, che prediligono la produzione su misura alla produzione industriale di massa.

Anche le tipologie dei luoghi di lavoro stanno allontanandosi dal vecchio modello della fabbrica industriale anonima e standardizzata e assomigliano sempre di più alle botteghe artigiane. Nel terzo millennio la bottega artigiana non è solo il luogo in cui si producono oggetti di altissima qualità, ottenuti con l'ausilio di saperi tramandati di generazione in generazione, ma anche il luogo nel quale necessita maggiore innovazione e spazio per la creatività. Per questo motivo la Regione intende riconoscere nella "manifattura innovativa" e nel "valore artigiano" una modalità di lavoro caratterizzata dalla valorizzazione dei saperi tradizionali e dalla connessione con i processi di innovazione culturali, formativi e produttivi. Tali valori fanno riferimento a criteri di tipo qualitativo e comprendono qualunque forma di impresa, anche a prescindere dalla dimensione aziendale. La Regione, riconosce in tal modo il valore artigiano e la manifattura innovativa, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo, promuovendone l'innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.

Le linee di indirizzo su cui poggia il presente disegno di legge, che abroga la previgente legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", sono essenzialmente le seguenti:

- la conservazione nel titolo I della connotazione tipica di impresa artigiana, che ha per scopo prevalente un'attività diretta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, dove il lavoro manuale rappresenta il fattore di produzione prevalente;
- il mantenimento dell'albo delle imprese artigiane articolato in due sezioni. Nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti che connotano da sempre le imprese artigiane, quali la manualità della prestazione, nonché l'assunzione della piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti alla direzione e gestione in capo al titolare dell'impresa individuale ovvero ai soci partecipanti al processo produttivo nel caso di impresa collettiva. Nella seconda sezione sono tenuti ad iscriversi i consorzi e le società consortili costituiti tra imprese artigiane;
- la competenza delle camere di commercio in materia di tenuta e gestione dell'albo delle imprese artigiane;
- la semplificazione ed informatizzazione delle procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche con la ridefinizione nell'ambito del procedimento del ruolo svolto





dalle agenzie per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 159;

- rafforzamento delle forme di controllo successivo da parte delle camere di commercio e della stessa Regione sull'operato delle agenzie;
- attribuzione alla Commissione regionale per l'artigianato delle funzioni decisorie in materia di contenzioso amministrativo contro le decisioni delle camere di commercio, nonché di emanazione di direttive alle stesse camere di commercio al fine di garantire la gestione dell'albo delle imprese artigiane secondo criteri omogenei su tutto il territorio regionale ed in armonia con le procedure attinenti al registro imprese;
- individuazione di appositi interventi a favore delle imprese artigiane singole e associate finalizzati, in particolare, alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese artigiane; al sostegno all'artigianato artistico e tradizionale, nonché ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali; al sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l'attenzione alla qualità, l'orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l'innovazione creativa e l'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione; alla promozione dell'artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all'interno della filiera turistica regionale, al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale; alla continuità generazionale e ricambio dell'impresa artigiana; alla diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione. Per il perseguimento di tali finalità è prevista, all'art. 18, una programmazione triennale che individui gli ambiti prioritari di intervento;
- l' introduzione della figura del maestro artigiano, titolo attribuito dalla Regione al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa, al fine di garantire la trasmissione delle conoscenze e degli antichi mestieri e la formazione dei giovani artigiani. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere riconosciute "bottega scuola". La valorizzazione delle botteghe artigiane non è destinata soltanto alla preservazione di antiche tradizioni, di prodotti o oggetti tipici, ma ha anche notevoli risvolti economici, con effetti positivi legati all'occupazione e al turismo. Le botteghe scuola rappresentano uno strumento che facilita l'incontro tra giovani in cerca di occupazione e datori di lavoro in possesso del "saper fare artigiano", tra studenti e maestri in possesso di quelle tecniche tipiche di lavorazione che vanno via via scomparendo; costituiscono, altresì, un mezzo per il trasferimento generazionale d'impresa, che consente di ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica e produttiva del Veneto.

Il disegno di legge si compone di 29 articoli di cui gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente le finalità e l'ambito di applicazione della normativa; gli articoli da 3 a 7 aggiornano, sulla base della vigente normativa nazionale, il concetto di impresa artigiana.

Gli articoli da 8 a 12 disciplinano le procedure di iscrizione su richiesta di parte o d'ufficio all'albo delle imprese artigiane, nonché quelle di cancellazione o di modifica dello stato di fatto e di diritto dell'impresa già iscritta.





L'art. 13 attribuisce alle camere di commercio le funzioni in materia di tenuta e gestione dell'albo delle imprese artigiane, mentre gli articoli 14, 15 e 16 disciplinano la composizione e le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato, nonché i ricorsi amministrativi contro le decisioni delle camere di commercio.

L'art. 17 disciplina i compiti delle agenzie per le imprese nel procedimento di riconoscimento dei requisiti di artigianalità in capo all'impresa, nonché di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Gli articoli 18 e 19 individuano le forme di sostegno dell'artigianato veneto con la previsione di un piano triennale degli interventi, mentre gli art. 20, 21 e 22 disciplinano rispettivamente la figura del maestro artigiano e della bottega scuola, nonché gli interventi sui processi di qualità.

Gli articoli 23 e 24 individuano forme di tutela dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale prevendo anche l'istituzione del registro delle imprese artigiane storiche del Veneto.

Gli articoli 25 e 26 elencano le diverse fattispecie sanzionatorie, nonché le modalità di applicazione e riscossione delle stesse; gli articoli 27 e 28 contengono rispettivamente la norma transitoria e le abrogazioni.

L'articolo 29, infine, detta la norma finanziaria.





DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE

"Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto"





TITOLO I **IMPRESA ARTIGIANA**

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

- 1. La Regione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, degli articoli 45, secondo comma e 117, quarto comma della Costituzione, e degli articoli 6, 8 e 10 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell'artigianato nel territorio veneto e ne promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche per lo sviluppo d'impresa, l'accesso al credito, lo sviluppo tecnologico e organizzativo e la promozione delle produzioni.
- 2. La Regione promuove l'attrattività del territorio veneto per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, in particolare della manifattura innovativa, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo e della continuità d'impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.
- 3. La Regione, con il concorso degli Enti locali, delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, di seguito Camere di commercio e delle Associazioni di rappresentanza dell'artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.





(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese artigiane come definite al Capo II.





CAPO II DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Articolo 3

(Definizione di imprenditore artigiano)

- 1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
- 2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e del suo esercizio.
- 3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di settore.





(Definizione di impresa artigiana)

- 1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:
- a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi;
- b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 5 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;
- c) rispetta i limiti dimensionali di cui all'articolo 6.
- 2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.





(Esercizio dell'impresa artigiana)

- 1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
- 2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
- a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) nelle società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
- e) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
- 3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
- 4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure, se non espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma itinerante o su posteggio.
- 5. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e di gestione.
- 6. Le imprese artigiane possono esercitare l'attività presso la stessa sede, purché mantengano l'autonomia aziendale e gestionale.
- 7. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.





(Limiti dimensionali)

- 1. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
- a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura": un massimo di trentadue dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
- e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 14, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge può rideterminare i limiti dimensionali nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
- 3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
- a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio", sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- e) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
- f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
- 4. Le imprese artigiane che per esigenze produttive superano nel corso dell'anno solare i limiti occupazionali di cui ai commi 1 e 2, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, mantengono l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.





(Consorzi e società consortili)

- 1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell'albo delle imprese artigiane.
- 2. Nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1 possono altresì iscriversi i consorzi e le società consortili cui partecipano, oltre a imprese artigiane, anche altre micro, piccole e medie imprese non artigiane, purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.





CAPO IIIALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Articolo 8

(Albo delle imprese artigiane)

- 1. All'albo delle imprese artigiane della Regione del Veneto sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, e 6 e i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 7.
- 2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1 è obbligatoria ed è annotata al registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio; possono altresì iscriversi le società a responsabilità limitata pluripersonale e i consorzi di cui all'articolo 7, comma 2.
- 3. La tenuta dell'albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione, cui è consentito l'accesso anche con modalità telematiche.
- 4. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle Camere di commercio.
- 5. In caso d'invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa artigiana può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 3, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
- 6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche nei casi in cui all'imprenditore artigiano sia affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'articolo 404 del codice civile.





(Effetti dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane)

- 1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
- 2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane produce, altresì, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l'imprenditore artigiano.





(Procedure a richiesta di parte)

- 1. La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese, le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'albo delle imprese artigiane.
- 2. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell'impresa presenta, anche tramite le agenzie per le imprese di cui all'articolo 17, apposita comunicazione alla Camera di commercio nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, nel rispetto della normativa statale in materia di iscrizione al registro imprese.
- 3. Il legale rappresentante dell'impresa, con le modalità di cui al comma 2, comunica altresì, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, le modificazioni nello stato di fatto o di diritto dell'impresa nonché la cessazione dell'attività.
- 4. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 ovvero dalla dichiarazione di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 17.
- 5. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e l'annotazione con la qualifica artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese decorrono dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, sussistendone tutti i presupposti di legge.
- 6. La Camera di commercio e l'agenzia per le imprese valutano la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sulla base delle notizie fornite dagli interessati.
- 7. La Camera di commercio, in caso di esito negativo dell'istruttoria di cui al comma 6, provvede alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 5, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
- 8. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin dall'origine dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, produce effetti dalla data di cui al comma 5 ed è notificato all'impresa entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.





(Procedure d'ufficio)

- 1. La Camera di commercio, acquisita la documentazione ed esperite le opportune verifiche, anche sulla base degli elementi istruttori e di accertamento forniti dal comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, iscrive d'ufficio le imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista all'articolo 10, comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 25 e ne dà formale comunicazione agli interessati.
- 2. La procedura di cui al comma 1 viene applicata anche alle ipotesi di modifica o cancellazione d'ufficio dei provvedimenti d'iscrizione.
- 3. La Camera di commercio, entro trenta giorni dall'adozione, trasmette copia della decisione di cui ai commi 1 e 2 agli interessati, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'ente e all'autorità che hanno effettuato la segnalazione.
- 4. La Camera di commercio può, in qualsiasi momento, esperire accertamenti d'ufficio, anche al di fuori delle ipotesi previste al comma 1.





(Cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane)

- 1. Salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'articolo 10, la Camera di commercio, su richiesta dell'interessato o in attuazione delle procedure di cui all'articolo 11, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.
- 2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1 ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.





CAPO IV ORGANI DI TUTELA

SEZIONE ICAMERE DI COMMERCIO

Articolo 13 (Funzioni)

- 1. Le Camere di commercio svolgono le seguenti funzioni loro attribuite dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 " Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)":
- a) tenuta dell'albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni;
- b) certificano l'iscrizione delle imprese e dei consorzi e società consortili all'albo;
- c) effettuano controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all'albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;
- d) svolgono ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.
- 2. Qualora si renda necessario, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Camera di commercio può avvalersi del comune per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- 3. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle Camere di commercio per la gestione dell'albo sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale; per le procedure relative alla gestione dell'albo delle imprese artigiane che hanno effetti previdenziali è dovuto un diritto di segreteria nella misura di euro dieci per ciascuna procedura, fatti salvi eventuali adeguamenti con provvedimento della Giunta regionale.
- 4. I proventi dei diritti di segreteria di cui al comma 3 sono introitati dalle Camere di commercio.





SEZIONE II COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Articolo 14

(Composizione della Commissione regionale per l'artigianato)

- 1. La Commissione regionale per l'artigianato è un organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell'artigianato ed ha sede presso la Giunta regionale.
- 2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:
- a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;
- b) da cinque esperti in materia di artigianato designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza dell'artigianato più rappresentative a livello regionale.
- 3. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
- 4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.
- 5. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
- 6. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.
- 7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 8. I componenti decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione non giustificata per tre riunioni consecutive.
- 9. In caso di decadenza, dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla sua sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 2.
- 10. La Giunta regionale vigila sul funzionamento della Commissione ed in caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità provvede, previa diffida ad adempiere, a nominare un commissario ad acta, che svolge le sue funzioni a titolo gratuito e resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo.





Articolo 15 (Funzioni)

- 1. La Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:
- a) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Camere di commercio in materia di tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale nonché in materia di attribuzione del titolo di Maestro artigiano;
- b) emana direttive alle Camere di commercio al fine di garantire la gestione dell'albo secondo criteri omogenei in armonia con le procedure attinenti al registro delle imprese;
- c) esprime pareri su tematiche generali attinenti all'artigianato sottoposte al suo esame;
- d) esprime parere facoltativo in ordine alle modalità di riconoscimento del titolo di maestro artigiano;
- e) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o a essa attribuiti con legge regionale.
- 2. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, bensì il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le missioni dei direttori regionali.





(Ricorsi)

- 1. Contro le deliberazioni delle Camere di commercio relative a iscrizioni, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa davanti alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Oltre agli interessati sono legittimati al ricorso anche le pubbliche amministrazioni e i terzi interessati che avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 ne abbiano fatto segnalazione.
- 2. Le decisioni sui ricorsi amministrativi assunte dalla Commissione regionale per l'artigianato devono essere notificate ai soggetti interessati e comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione.
- 3. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio.
- 4. Contro i provvedimenti di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane il ricorso ha effetto sospensivo.





SEZIONE III AGENZIA PER LE IMPRESE

Articolo 17

(Agenzia per le imprese artigiane)

- 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, coloro che vogliono avviare un'impresa artigiana possono rivolgersi alle agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 159 "Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
- 2. Le agenzie di cui al comma 1 attestano la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane nonché per la modificazione, sospensione o cancellazione di cui all'articolo 10, rilasciando una dichiarazione di conformità.
- 3. Le Camere di commercio vigilano sull'attività svolta dalle agenzie ai sensi del comma 2 e in caso di rilievo di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità ne danno comunicazione alla Giunta regionale che adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o cessazione dell'esercizio delle attività di cui al comma 2.
- 4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce i criteri e le modalità per coordinare l'attività delle agenzie con le procedure adottate dalle Camere di commercio per la tenuta e gestione dell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 10.
- 5. Con il provvedimento di cui al comma 4 la Giunta regionale predispone, altresì, le linee guida per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 3.





TITOLO II SISTEMA ARTIGIANO

CAPO I

MISURE DI INCENTIVAZIONE E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Articolo 18

(Programmazione regionale degli interventi)

- 1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dell'artigianato e sentita la Commissione consiliare competente, adotta il piano triennale degli interventi a favore del comparto dell'artigianato.
- 2. Il piano triennale, in particolare, individua:
- a) gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi quelli concernenti l'artigianato artistico e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore artigiano;
- b) le tipologie di interventi e le relative modalità di finanziamento;
- c) forme di semplificazione amministrativa e fiscale, che possono comprendere anche interventi di digitalizzazione delle procedure, per la riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane.
- 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal piano triennale degli interventi, la Regione può promuovere collaborazioni e sinergie con le associazioni di rappresentanza dell'artigianato e gli enti bilaterali.





(Politiche di sviluppo per l'artigianato)

- 1. La Giunta regionale attraverso il piano triennale di interventi di cui all'articolo 18 individua apposite agevolazioni volte a favorire:
- a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane;
- b) il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale, salvaguardando le competenze e le professionalità nonché il trasferimento e la continuità d'impresa;
- c) il sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori coinvolti nei processi di crescita aziendale anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;
- d) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;
- e) il sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l'attenzione alla qualità, l'orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l'innovazione creativa e l'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione;
- f) la promozione dell'artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all'interno della filiera turistica regionale, al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale;
- g) il sostegno a tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in ambito di filiera produttiva;
- h) l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane anche sostenendo l'operatività e la razionalizzazione del sistema dei confidi quale strumento per lo sviluppo imprenditoriale veneto e di efficace raccordo tra banche e imprese;
- i) raccordo tra il mondo della formazione e dell'istruzione con l'impresa;
- 1) la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana;
- m) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra Università, centri di ricerca, Fab Lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese;
- n) la diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione;
- o) gli interventi di digitalizzazione delle procedure individuate dal piano triennale degli interventi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c).
- 2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'artigianato veneto nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore delle imprese artigiane.





CAPO IIPOLITICHE PER LA QUALITA`

Articolo 20

(Maestro artigiano)

- 1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa.
- 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 14 e le associazioni di rappresentanza dell'artigianato, stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:
- a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana;
- b) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.
- 3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano.
- 4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell'albo delle imprese artigiane.
- 5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzata affiancata al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale.





(Bottega scuola)

- 1. Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere riconosciute quale bottega scuola.
- 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe scuola di cui al comma 1.





(Interventi sui processi di qualità)

- 1. La Regione promuove:
- a) la collaborazione organica tra scuole, università, centri di ricerca e imprese per selezionare e coltivare talenti, favorire scelte strategiche e incrementare la competitività;
- b) un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso l'instaurazione di specifici accordi, caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro mediante esperienze in assetto lavorativo, di tirocinio e apprendistato;
- c) la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca che intendono promuovere un sistema di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano;
- d) percorsi di formazione con i maestri artigiani.





CAPO IIIARTIGIANATO STORICO, ARTISTICO E TRADIZIONALE

Articolo 23

(Artigianato artistico, tipico e tradizionale)

- 1. La Giunta regionale tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine.
- 2. Ai fini della presente legge sono considerate:
- a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel rispetto compatibile della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione;
- b) lavorazioni tipiche e tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.
- 3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nell'ambito del programma triennale di intervento di cui all'articolo 18, può prevedere:
- a) forme di sostegno per le imprese artigiane le cui caratteristiche produttive interpreta no la cultura delle comunità locali e concorrono alla crescita del territorio, anche tramite una produzione artistica non di serie ovvero la produzione di serie limitata e predeterminata;
- b) interventi finalizzati al recupero di antichi mestieri artigiani della regione a rischio di estinzione.





(Registro delle imprese artigiane storiche)

- 1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese storiche in esercizio da almeno 40 anni e che svolgono attività rientranti nell'elenco dei mestieri artistici o tradizionali di cui al D.P.R. n. 288 del 2001.
- 2. La Regione, per salvaguardare le imprese di cui al comma 1, incentiva, in collaborazione con i Comuni, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione di tali imprese storiche e per il sostegno delle relative attività.
- 3. Le imprese di cui al comma 1 sono iscritte nel registro regionale delle imprese artigiane storiche.
- 4. Le imprese iscritte nel registro di cui al comma 3 possono fregiarsi di un contrassegno grafico, definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Giunta regionale, e riportante la dicitura impresa artigiana storica che può essere seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.
- 5. Le imprese artigiane che abbiano ottenuto l'iscrizione e l'assegnazione del contrassegno di cui ai commi 3 e 4 possono richiedere alle Camere di commercio di avvalersi della dicitura nell'annotazione all'albo delle imprese artigiane.
- 6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i requisiti e le procedure per l'iscrizione al registro regionale di cui al comma 3 nonché la forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche e le modalità d'uso del contrassegno di cui al comma 4.





TITOLO III SANZIONI

Articolo 25

(Sanzioni amministrative)

- 1. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
- a) da 750,00 euro a 5.000,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste dalla presente legge, omette l'iscrizione dell'impresa all'albo delle imprese artigiane;
- b) da 103,00 euro a 1.032,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste dalla presente legge, omette la comunicazione delle seguenti modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana:
- 1) modifica attività artigiana;
- 2) iscrizione attività secondaria artigiana;
- 3) sospensione attività artigiana;
- 4) cessazione parte attività artigiana;
- 5) modifica ditta;
- 6) modifica denominazione;
- 7) modifica sede:
- 8) modifica insegna;
- 9) modifica domicilio socio di società di persone;
- 10) modifiche responsabili tecnici titolare/socio lavorante;
- 11) cancellazione dell'impresa;
- 12) annotazione recesso socio;
- 13) annotazione decesso socio;
- 14) annotazione esclusione socio:
- 15) inclusione socio con indicazione se partecipante o meno;
- 16) passaggio da socio lavorante a non lavorante e viceversa;
- 17) trasformazione di natura giuridica dell'impresa;
- 18) apertura/chiusura unità locale dell'impresa artigiana;
- 19) superamento dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana;
- c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo delle imprese artigiane, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o ragione sociale o insegna o marchio;
- d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'utilizzo della qualifica di maestro artigiano di cui all'articolo 20 da parte di chi non è in possesso del titolo;
- e) da euro 750,00 a euro 5.000,00 l'utilizzo del contrassegno di cui all'articolo 24, comma 4, da parte di soggetti non iscritti nel registro regionale delle imprese artigiane storiche, oppure l'utilizzo di un contrassegno non corrispondente al modello predisposto dalla Giunta regionale.
- 2. Quando le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b) avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti al comma 3 dell'articolo 10, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo.





Articolo 26

(Applicazione e riscossione delle sanzioni)

- 1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 25 sono esercitate dai comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
- 2. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.





TITOLO IVDISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 27

(Norme transitorie e finali)

- 1. La Commissione regionale per l'artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
- 3. Fino all'adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, alle procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'albo delle imprese artigiane continuano ad applicarsi le norme previgenti.





Articolo 28

(Abrogazioni)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
- a) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato";
- b) la legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano";
- c) gli articoli 1, comma 1 lettera b), 2, comma 1 lettera a), 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".





Articolo 29 (Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'istituzione della Commissione regionale per l'artigianato, quantificati in euro 2.050,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 1 "Organi istituzionali" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019;
- 2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 per il sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale, quantificati in euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112").
- 3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 per la realizzazione delle politiche di sviluppo per l'artigianato quantificati in euro 18.700.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112").





giunta regionale

Data: 3 0 NOV. 2017

Protocollo: 592139

| Class.: A.000.01.1

| Allegati: 1

Oggetto: Adempimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 39/2001 (scheda di analisi economico-finanziaria) relativi al DDL "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".

INTERNA INFORMATICA

Al Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi

SEDE

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 500540 del 29 novembre 2017, sulla base della verifica della scheda di analisi economico-finanziaria, nella versione allegata alla presente, debitamente firmata e timbrata in ogni pagina, si rileva quanto segue.

Il disegno di legge in oggetto intende revisionare l'attuale disciplina regionale in materia di artigianato al fine di rilanciare il settore verso le nuove sfide di un mercato ormai globalizzato.

Circa gli aspetti di carattere finanziario, come indicato nella scheda di analisi economico-finanziaria, il provvedimento comporta:

- oneri di natura corrente derivanti dall'istituzione della Commissione regionale per l'artigianato, quantificati in euro 2.050,00 per l'esercizio 2018 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 1 "Organi istituzionali" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019;
- oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 per il sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale, quantificati in euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2018, cui si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112");
- oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 per la realizzazione delle politiche di sviluppo per l'artigianato quantificati in euro 18.700.000,00 per l'esercizio 2018, cui si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge

Area Risorse Strumentali **Direzione Bilancio e Ragioneria**S Croce, 1187 – 30135 Venezia – tel. 041/2791256 – 041/2791107 – fax 041/2791229

<u>bilancioragioneria@pec.regione.veneto.it</u>



giunta regionale

regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112").

Si precisa che poiché le risorse utili alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 19 del DDL in oggetto derivano da re-iscrizioni di economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, a DDL in questione approvato, l'effettiva iscrizione in bilancio di previsione delle risorse ivi indicate soggiacerà alle limitazioni previste dalla normativa contabile vigente per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione e a quelle conseguenti agli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa del Fiscal Compact.

In merito agli altri aspetti, si rinvia alla scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla Struttura competente.

Distinti saluti.

Referente: Lazzarato Massimo - Tel. 1252

Area Risorse Strumentali

Direzione Bilancio e Ragioneria

S Croce, 1187 – 30135 Venezia – tel. 041/2791256 – 041/2791107 – fax 041/2791229

bilancioragioneria@pec.regione.veneto.it





SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

(Adempimenti di cui all'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39)

Titolo del disegno o progetto di legge:

"Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto"

Numero di riferimento del progetto di legge:

Disegno di legge n.

Iniziativa:

Giunta Regionale

Struttura regionale competente:

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi

Estensore della scheda di analisi economico finanziaria (nome, cognome, telefono, fax, posta elettronica):

Antonio Ferrari - Tel. 041 2795839 - Fax 041 2794253 - e-mail antonio.ferrari@regione.veneto.it

Venezia, 30 ottobre 2017

Barrare con una crocetta:

DDL o PDL DI SPESA

 \mathbf{x}

DDL o PDL NON DI SPESA

Per la compilazione vedere anche la nota redatta dal Direttore dell'Area Bilancio, Affari generali, Demanio Patrimonio e sedi prot n. 300632 del 14/7/2014



PARTE PRIMA:

- A) INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO
- B) INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INTERVENTI
- C) INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI



A) INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO

Collocare l'iniziativa legislativa nello specifico contesto economico di riferimento al fine di porre in evidenza la possibile incidenza della stessa rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche del fenomeno affrontato, ciò anche mediante l'utilizzo di dati statistici disponibili relativi agli aspetti economici e sociali interessati dall'iniziativa.

Quadro A

Nel 2017 si stima una crescita del PIL veneto pari a +1,2%, sorretta con precisione da una rilevante accelerazione dell'export e superiore alla crescita del +0,9% previsto a livello nazionale. Le previsioni al 2017 per l'economia veneta prospettano una lenta e costante ripresa delle principali variabili economiche; la performance del Veneto, pur risultando positiva rispetto al contesto nazionale ed europeo, non mostra però quello slancio in grado di farla arrivare tra le economie europee più forti, proprio per una minore stabilità nella crescita della ricchezza dimostrata nell'ultimo decennio. A questi risultati, comunque positivi, hanno contribuito le imprese artigiane; è noto, infatti, che il sistema economico e produttivo del Veneto è storicamente caratterizzato da una forte vocazione artigiana, che nel 2016 ha portato la Regione ad essere la seconda in Italia per numero di imprese artigiane attive, dietro solo la Lombardia. I dati disponibili del 2016 fanno registrare un numero di imprese artigiane attive in Veneto pari a 129.832, il +9,8% del totale nazionale, in calo del -1,3% rispetto al 2015, ma comunque in linea con il trend nazionale (-1,4%). Si concentrano prevalentemente nel settore edile (38,3%) e nel settore manifatturiero (26,2%), nonostante entrambi abbiano conosciuto una contrazione del -2,1% annuo. Buona la performance del terziario presso il quale si concentra il 34,1% delle imprese artigiane, in lieve crescita rispetto al 2016, soprattutto nel settore dei servizi all'impresa e dell'alloggio e ristorazione, rispettivamente, +3,1% e 1,1% annuo. Continua, invece l'erosione delle imprese artigiane venete attive nel settore dei trasporti, -3,1% rispetto al 2015. La disseminazione nel territorio delle imprese artigiane registra Padova con il maggior numero di imprese (20,1%), seguono Verona (19,6%) e Vicenza (18,8%). (Fonte interna: Rapporto statistico 2017).

E' in tale contesto che si rende necessaria una revisione dell'attuale disciplina regionale in materia di artigianato, proprio al fine di rilanciare il settore verso le nuove sfide di un mercato oramai globalizzato, che richiede una continua innovazione dei prodotti, anche con elevato contenuto tecnologico, e dei servizi. Al perseguimento di tali fini sono chiamati a partecipare tutti gli stakeholder del settore dell'artigianato, come gli intermediari finanziari (aziende di credito e confidi); le associazioni di categoria; la Commissione regionale per l'artigianato; le camere di commercio; gli enti locali, ecc. Il disegno di legge prevede, pertanto, un rilevante ammontare di risorse da destinare al settore, pari a euro 20.000.000,00; gli interventi da finanziare annualmente saranno individuati tramite una programmazione con valenza triennale.



B) <u>INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INTERVENTI</u>

Individuare, anche in termini quantitativi, gli Obiettivi del disegno o progetto di legge, elencandoli nella seguente Tabella B, dove vengono contrassegnati, nella prima colonna, con una sigla caratteristica (01, 02, 03, ecc.) e sinteticamente descritti nella seconda colonna.

Nella stessa Tabella B individuare inoltre:

- gli Interventi strumentali all'attuazione dell'obiettivo che vanno codificati con 1 1.1, 1 1.2 (colonna 3) e sinteticamente descritti nella colonna 4;
- i riferimenti legislativi del DDL o PDL (articolo/i, comma/i, lettera/e) connessi al singolo intervento (colonna 5).

Tabella B: Obiettivi ed interventi del disegno o progetto di legge

Obiettivo	Descrizione obiettivo	Intervento	Descrizione intervento	Articoli DDL o PDI						
01	La tutela del settore artigiano nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali.	I 1.1	Istituzione della Commissione regionale per l'artigianato.	ArTt. 14; 15 e 16						
02	Lo sviluppo del settore artigiano e la sua valorizzazione attraverso un piano triennale degli interventi.	I 2.1	Agevolazioni volte alla nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane (a). Sostegno all'artigianato artistico e tradizionale (b). Sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane (d). Sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano (e). Promozione dell'artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all'interno della filiera turistica regionale (f). Sostegno a tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in ambito di filiera produttiva (g). Agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane (h). Agevolare il raccordo tra il mondo della formazione e dell'istruzione con l'impresa (i). Agevolare la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana (l). Agevolare la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra Università, centri di ricerca, Fab Lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese (m) Agevolare la diffusione dell'internazionalizzazione,	Art. 19, c. 1 lett.re a); b) d); e); f); g) h); i); l); m) n); o) e Art. 23, c. 3 lett. a) e lett. b)						

		costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione (n). Agevolare gli interventi di digitalizzazione delle procedure individuate dal piano triennale degli interventi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera	
		c). (o). Sostegno alle imprese artigiane le cui caratteristiche produttive interpretano la cultura locale (art. 23, c. 3 lett. a). Agevolare il recupero di antichi mestieri artigiani della regione a rischio di estinzione (art. 23, c. 3 lett. b).	
	I 2.2	Sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori del settore.	Art. 19, c. 1, lett. c)



C) <u>INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI</u>

Individuare i soggetti interessati dal provvedimento, con particolare riguardo ai fruitori dell'intervento regionale (determinati o potenziali), specificando se trattasi di soggetti pubblici e/o privati e stimandone il numero quando questo non sia facilmente determinabile.

1^ colonna

Attribuire a ciascun Beneficiario una sigla (B1, B2, B3, ecc.);

2^ colonna 3^ colonna Descrivere i beneficiari specificando se trattasi di soggetti pubblici e/o privati; Stimare il numero di Beneficiari specificando i criteri di determinazione utilizzati.

Tabella C: Beneficiari

Beneficiario	Descrizione beneficiario	Numero beneficiari *
Bl	Imprese artigiane attive nel territorio veneto, loro consorzi e società consortili.	129.832 (1)
B2	Imprenditori e lavoratori destinatari della formazione.	3.222 (2)
В3	Componenti la Commissione regionale per l'artigianato.	7 (3)

*Criteri adottati per l'individuazione dei beneficiari:

(1) Potenziali imprese artigiane destinatarie di agevolazioni. (Fonte interna: Rapporto statistico 2017 su dati 2016).

(2) Vedere tabella E - voce S2.

(3) I componenti della Commissione sono individuati all'art. 14 del DDL.

PARTE SECONDA:

- DI) INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E ANALISI DELLE SPESE ANNUALI E DI QUELLE CONTINUATI O RICORRENTI
- D2) INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E ANALISI DELLE SPESE PLURIENNALI
- D3) INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E ANALISI DELLE MINORI ENTRATE
- E) CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA
- F) COPERTURA FINANZIARIA
- G) DECLARATORIA DI ASSENZA DI ONERI

D1) INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE ANNUALI E DI QUELLE **CONTINUATIVE O RICORRENTI**

Se l'attuazione del provvedimento implica il sostenimento di spese a carattere annuale e/o di spese a carattere continuativo o ricorrente (che hanno una costante incidenza in una pluralità indefinita di esercizi finanziari):

- colonna Attribuire ad ogni singola spesa introdotta una sigla (S1, S2, ecc. fino a Sn). Riportare anche nelle successive Tahella E ed F
- 2^ colonna Inserire il riferimento all'intervento corrispondente già codificato nella precedente Tab. B colonna 3 (es. 11.1, 11.2, ecc.)
- colonna Citare l'articolo del testo legislativo che autorizza la spesa (vedi anche Tab. B - colonna 5).
- colonna Descrivere con precisione la spesa
- 5^ colonna Specificare la natura economica della spesa:
 - "T1" per Spesa corrente (es. Retribuzioni, Imposte e tasse, Acquisto di beni e servizi, Trasferimenti ecc);
 - "T2" per Spesa in conto capitale (es. Investimenti fissi lordi, Contributi agli investimenti, ecc);
 - "T3" per Spese per incremento attività finanziarie (es. fondi rotazione, Acquisizioni di attività finanziarie,
 - "T4" per Rimborso Prestiti (es. Rimborso di titoli o prestiti ecc).
- colonna Indicare il carattere temporale della spesa secondo la seguente codifica:
 - "A" per spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è straordinaria una tantum per un solo anno);
 - "CR" per spesa continuativa/ricorrente (se la spesa si verificherà ogni anno finché sarà in vigore la legge).
- colonna Indicare la tipologia della spesa secondo codifica (se spesa Annuale non indicare nulla):
 - "O" per spesa obbligatoria (se trattasi di tipologie di spesa di cui all'articolo 48 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, per esempio stipendi, o rimborso mutui);
 - "R" per spesa rimodulabile (spese collegate a espresse autorizzazioni legislative).
- Indicare gli anni per i quali necessita la quantificazione e la copertura della spesa: colonna
 - - per spesa annuale indicare l'anno di imputazione;
 - per <u>spesa rimodulabile a carattere continuativo o ricorrente</u> è consentito prevedere la quantificazione e copertura solo per il bilancio di previsione annuale in quanto, per gli anni successivi, ancorchè pennanga l'autorizzazione di spesa, l'individuazione dei relativi mezzi di copertura è rinviata al momento della redazione e approvazione del bilancio.
 - per spesa obbligatoria a carattere continuativo o ricorrente è necessario valorizzare e dare copertura su tutti gli anni del bilancio pluriennale; inoltre in tabella E indicare anche l'onere a regime.
 - colonna Indicare l'ammontare previsto della spesa corrispondente, per ogni esercizio del bilancio pluriennale specificato in colonna otto.

Tabella D1: Elenco delle spese Annuali e Continuative o Ricorrenti

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	9^
Codice Spesa	Rif. Inter- vento/i	Artt. PDL	Descrizione spesa	Natura economica	Carattere temporale	Tipologia	Anno	lmporto previsto spesa
SI	[1.]	Artt. 14, 15 e 16	Rimborso delle spese di viaggio riconosciuta ai componenti la Commissione regionale per l'artigianato.	ΤΊ	CR	R	2018	2.050,00

62	1.00							
S2	1 2.2	Art. 19, c. 1, lett. C)	Sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei	TI	CR	R	2018	1.300.000,00
S3	12.1	A	lavoratori del settore.					
		Art. 19, c. 1, lett.r e a); b); d); e); f); g); h); i); l); m); n); o) e Art. 23, c. 3 lett. a) e lett.	Con il piano triennale degli interventi (art. 18 c. 1) vengono individuati gli ambiti prioritari d'intervento previsti dagli articoli, commi e lettere, indicate a lato.	T2	A	R	2018	18.700.000,00
ll		b)						



D2) INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E ANALISI DELLE SPESE PLURIENNALI

Se l'attuazione del provvedimento implica il sostenimento di spese a carattere pluriennale (che hanno una consistenza variabile e circoscritta nel tempo):

1^	colonna	Attribuire ad ogni singola spesa introdotta una sigla (S4, S5, S6, etc la numerazione è crescente e segue quella
		inserita in Tab D1). Riportare anche nelle successive Tabella E ed F
2^	colonna	Inserire il riferimento all'intervento corrispondente già codificato nella precedente Tab. B colonna 3 (es. 11.1,
		11.2, ecc.)
3^	colonna	Citare l'articolo del testo legislativo che autorizza la spesa (vedi anche Tab. B – colonna 5).

Descrivere con precisione la spesa colonna

colonna Specificare la natura economica della spesa:

"T1" per Spesa corrente (es. Retribuzioni, Imposte e tasse, Acquisto di beni e servizi, Trasferimenti ecc),

"T2" per Spesa in conto capitale (es. Investimenti fissi lordi, Contributi agli investimenti, ecc);

"T3" per Spese per incremento attività finanziarie (es. fondi rotazione, Acquisizioni di attività finanziarie,

"T4" per Rimborso Prestiti (es. Rimborso di titoli o prestiti ecc).

colonna Indicare il carattere temporale della spesa:

"P" per spesa pluriennale (se la spesa dispiega i propri effetti in un intervallo temporale superiore all'anno e circoscritto nel tempo ad esempio ammortamento mutui, obblighi comunitari c/o internazionali);

"PO" per Pluriennale con onere complessivo (se è definito l'onere complessivo, quale che sia la ripartizione di

detto onere nei vari anni).

colonna Indicare la tipologia della spesa secondo codifica:

"NR" per spesa non rimodulabile (se trattasi di spesa obbligatoria, per esempio gettoni di presenza per

Commissioni di durata limitata nel tempo);

"R" per spesa rimodulabile (spese collegate a espresse autorizzazioni legislative). colonna Indicare gli anni per i quali necessita la quantificazione e la copertura della spesa.

per "P" per spesa pluriennale è consentito prevedere la quantificazione e copertura solo per i bilanci

per i quali è autorizzata la spesa;

per "PO" spesa pluriennale con onere complessivo, è necessario valorizzare e dare copertura su tutti gli anni del bilancio pluricanale; inoltre in tabella E indicare l'importo rimanente da "spalmare sugli esercizi successivi a quelli del bilancio autorizzatorio.

colonna


Indicare l'ammontare previsto della spesa corrispondente, per ogni esercizio del bilancio pluriennale, specificato in colonna otto.

Tabella D2: Elenco delle spese Pluriennali

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7	8^	9^
Codice Spesa	Rif. Inter- vento/i	Artt. PDL	Descrizione spesa	Natura economica	Carattere temporale	Tipologia	Anno	Importo previsto spesa

D3) INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E ANALISI DELLE NUOVE E MINORI ENTRATE

Se l'attuazione del provvedimento implica nuove entrate o una riduzione delle entrate esistenti :



dipendono da cause permanenti che si rinnovano regolarmente per ogni esercizio finanziario.

colonna

colonna

"NR" per entrate non ricorrenti a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia limitata ad uno o

più esercizi e che ricorrono saltuariamente in relazione a nuove ed impreviste esigenze di spesa. Indicare gli anni per i quali necessita la quantificazione e la copertura della minore entrata:

indicare l'ammontare previsto della nuova o minore entrata corrispondente, per ogni esercizio del bilancio pluriennale, specificato in colonna sette.

Tabella D3/a: Elenco delle nuove entrate

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^
Codice Nuova Entrata	Rif. Inter- vento/i	Artt, PDL	Descrizione nuova entrata	Natura economica	Carattere temporale	Anno	Importo previsto nuova o minore entrata
				441			

Tabella D3/b: Elenco delle minori entrate

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^
Codice Minore Entrata	Rif. Inter- vento/i	Artt. PDL	Descrizione minore entrata	Natura economica	Carattere temporale	Anno	Importo previsto nuova o minore entrata
S7*							

^{*}In termini di impatto finanziario una minore entrata si configura alla stregua di una linea di spesa nel senso che necessita di idonea copertura finanziaria

E) CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA E DELLE NUOVE O MINORI ENTRATE

Fornire i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari indotti dal testo legislativo (nuove o maggiori spese ovvero nuove o minori entrate), le loro fonti e ogni elemento utile per poter procedere ad una eventuale verifica tecnica (Es: parametro medio di costo unitario da applicare ai beneficiari precedentemente individuati ecc).

Tabella E: Criteri di quantificazione

CodiceSpesa	Criterio di quantificazione					
S1	L'importo corrisponde al rimborso delle spese di viaggio riconosciute ai componenti la Commissione regionale per l'artigianato, per gli anni 2017, 2018 e 2019 già prevista dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e s.m.i.					
S2	Posto il costo standard di costi unitari (UCS) per l'attività di formazione iniziale – comparti vari – di euro 403,50 (V. DGR 671 del 28/04/2015), l'ammontare di euro 1.300.000,00 può soddisfare un'utenza (di imprenditori – lavoratori di imprese artigiane) di 3.222 soggetti (circa 460 soggetti per ogni provincia del Veneto) tramite l'attivazione di circa 23 corsi di formazione per Provincia (20 utenti per corso).					
S3	Posto un contributo del 30% della spesa ammessa, si stimano investimenti complessivi per oltre euro 62.300.000,00. Con specifici bandi sarà possibile corrispondere aiuti a circa 2.100 imprese artigiane supponendo un investimento medio di euro 30.000,00.					
S4						

F) COPERTURA FINANZIARIA

Individuare per ogni onere elencato nelle Tabelle D1 D2 e D3 le risorse finanziarie da utilizzare ai fini della copertura finanziaria.

Ripartendo dagli elementi già presenti nelle Tabelle D1 D2 e D3: codice spesa, anno e ammontare, indicare le modalità di finanziamento delle spese:

Allocazione risorse in bilancio

Indicare la/le Missioni e il /i Programmi di imputazione della spesa in bilancio e l'ammontare corrispondente;

Copertura finanziaria

Precisare le modalità di copertura della spesa, che possono essere:

- a) utilizzo dello stanziamento della Missione/Programma di imputazione della spesa già approvato e previsto nel Bilancio regionale annuale e pluriennale (precisando il capitolo di spesa interessato);
- b) riduzione di stanziamenti di altre Missioni/Programmi di spesa già approvati e previsti nel Bilancio regionale di previsione (precisando il capitolo di spesa interessato), e corrispondente incremento dello stanziamento della Missione/Programma di imputazione;
- c) prelevamento di somme dai Fondi speciali e corrispondente incremento dello stanziamento della Missione/Programma di imputazione;
- d) nuove o maggiori entrate indicando l'eventuale Titolo/Categoria di allocazione.

Vincoli da rispettare

 Per le spese di carattere pluriennale la copertura deve essere individuata per ognuno degli esercizi del bilancio pluriennale.

Tabella F: Copertura finanziaria

CODICE SPESA	ANNO	ALLOCAZIONE RISORSE IN B	ILANCIO	COPERTURA FINANZIARIA		
		(indicare i Titoli/Categoria delle minori entrate o le Missioni/Programmi di imputazione della spesa)	Importo	(indicare le modalità di copertura – vedi precedenti punti a, b, c e d; per le modalità a e b, indicare anche i capitoli interessati)	Importo	
S1	2018	Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" -	2.050,00	Utilizzo dello stanziamento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di	2.050,00	

			4.5° ▶ 3	264
S2 201	Programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.		gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti", già approvato e previsto del bilancio di previsione 2017-2019 – capitolo 003002/U	
	lavoro e la formazione professionale" – Programma 02 "Formazione professionale" – Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019 – C.N.I.		Utilizzo delle risorse vincolate del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'allegato 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione" della legge regionale 3 agosto 2017, n. 20 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016" (U 023701 "Spese per l'esercizio di funzioni e compiti conferiti alla Regione in materia di incentivi alle imprese - risorse vincolate (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)")	
S3 201	Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria PMI Artigianato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019 - C.N.I.	18.700.000,00	Utilizzo delle risorse con le risorse vincolate del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'allegato 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione" della legge regionale 3 agosto 2017, n. 20 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016" (U 023701 "Spese per l'esercizio di funzioni e compiti conferiti alla Regione in materia di incentivi alle imprese - risorse vincolate (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R. 05/04/2013,	18.700.000,00
S4			N.3)")	

G) CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA E DECLARATORIA DI ASSENZA DI ONERI

Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria (ossia che non determinano nuovi o maggiori oneri perché il loro contenuto è totalmente privo di effetti finanziari ovvero perché si verifica solamente una diversa allocazione delle ordinarie risorse) riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi del bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

In tutti questi casi, non compilare le tabelle D1, D2, D3, E e F ma fornire qui adeguata argomentazione e dimostrazione della mancanza di effetti finanziari del provvedimento o della neutralità dal punto di vista finanziario

providential desperation of design the factor of visital tright and tright an						
	•					

,						
·						
L						

PARTE TERZA: NOTE ED OSSERVAZIONI Inserire osservazioni utili alla migliore comprensione del disegno o progetto di legge oggetto della scheda con particolare attenzione sugli aspetti procedurali e organizzativi, indicando le modalità e tempi attuazione delle procedure previste nella legge.

ASPETTI PROCEDURALI:			
ASPETTI ORGANIZZATIVI:		 	
	 	 	••••••
ALTRO:			

Per informazioni:

Direzione Bilancio e Ragioneria Tel. 041 2791256 - 2791243 - 2791252 - 2791173

Fax. 041 2791229

e-mail: bilancioragioneria@regione.veneto.it